

**R.C.P. n. 7/2018**



**TRIBUNALE DI TERNI**  
UFFICIO FALLIMENTARE

Concordato Preventivo: LUZZI S.R.L. UNIPERSONALE (n. 7/2018)

Giudice delegato: dott.ssa Francesca Grotteria

Commissario giudiziale: dott. Simone Piastrella

Liquidatore: rag. Stefania Lanterna

Oggetto: istanza depositata dal liquidatore in data 22/03/2024;

Il g.d.,

letta l'istanza depositata in data 22/03/2024 dal liquidatore, il quale chiede che venga dichiarata, ai sensi degli artt. 185 e 136 l.f., la completa esecuzione del concordato;

letto il parere favorevole del commissario giudiziale depositato in data 25.03.2024;

ritenuto che, ad onta del mancato richiamo da parte dell'art. 185, co. 2, l.f., deve reputarsi analogicamente applicabile al concordato preventivo la disposizione di cui all'art. 136, co. 3, l.f., in base alla quale il giudice delegato (e non il Tribunale, al quale è preclusa ogni ingerenza nella fase esecutiva del concordato preventivo), con decreto avente natura di atto esecutivo reso nell'esercizio delle funzioni di mera sorveglianza e controllo (come tale, privo dei connotati della decisorietà e della definitività, non incidendo sui diritti soggettivi dei creditori: v. Cass. 6983/2018, Cass. 6643/2013, Cass. 23272/06, Cass. 16279/04, Cass. 9583/97, Cass. 5242/97 e Cass. 455/84, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Messina 26 settembre 2002 e Trib. Cosenza 23 marzo 1987), deve accertare con decreto la completa esecuzione del concordato, ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (v. Trib. Arezzo 28 settembre 2016, App. Milano 14 gennaio 2011, Trib. Terni 28 giugno 2013, e Trib. Pistoia 31 marzo 2010);

osservato che, tra l'altro, una conferma della necessità di un decreto di "chiusura" del concordato preventivo può desumersi dall'art. 16-bis, co. 9-quater, d.lgs. 179/2012, a norma del quale, conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deve depositare unitamente all'istanza di chiusura un rapporto riepilogativo finale;

dato atto che, come esposto dal liquidatore nell'istanza in oggetto (avente anche la funzione di rapporto riepilogativo finale) e comprovato dalla documentazione in atti, risultano compiute tutte le attività esecutive del concordato preventivo in epigrafe, ivi inclusa l'esecuzione del piano di riparto finale a seguito dell'approvazione del rendiconto del liquidatore;

considerato che non vi sono cauzioni da svincolare e che non risultano iscritte ipoteche a garanzia delle obbligazioni concordatarie;

visti gli artt. 136, co. 3, e 185, co. 2, l.f. e il punto 18 del dispositivo del decreto di omologazione del concordato,

accerta

la completa esecuzione del concordato preventivo della "LUZZI S.R.L. UNIPERSONALE", omologato da questo Tribunale con decreto depositato in data 20.09.2019;

dispone

l'archiviazione del fascicolo della procedura;

manda

alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento a norma del combinato disposto degli artt. 136, co. 4 e 17, co. 2 e 3, l.f..

Si comunichi al legale rappresentante della società debitrice, al commissario giudiziale e al liquidatore.

Terni, 25/03/2024

Il giudice delegato  
(*dott.ssa Francesca Grotteria*)